Allegato I

Disposizioni regionali in applicazione del D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024 in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di interventi dello sviluppo rurale non connessi alle superfici e agli animali previsti dal CSR Abruzzo 2023-2027

Sommario

1. Premessa 3
2. Definizioni 4
3. Principi generali 5
4. Metodologia per il calcolo delle riduzioni del sostegno per mancato rispetto degli impegni e degli altri obblighi specifici 6
5. Disciplina delle sanzioni applicabili ad interventi non a superficie o a capo del CSR Abruzzo 2023-2027 7
5.1 Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale) 8
5.2 Sospensione del sostegno e azione correttiva 9
5.3 Sanzioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità 9
5.4 Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione 10
5.5 Sanzioni per inadempienze di impegni/obblighi generali del Beneficiario 11
5.5.1 Rispetto della normativa sugli appalti 13
5.5.2 Informazione e pubblicità 14
5.5.3 Realizzazione delle operazioni 15
5.5.4 Varianti 16
5.5.5 Rispetto del cronoprogramma - termini per l'avvio e la conclusione delle operazioni 17
5.5.6 Rispetto del termine per la presentazione della domanda finale di pagamento 17
5.5.7 Proroga per la conclusione delle operazioni 18
5.5.8 Fornitura dati monitoraggio 19
5.5.9 Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 19
5.5.10 Presentazione di prove false o omissioni per negligenza 20
5.5.11 Controlli e conservazione della documentazione 20
5.5.12 Stabilità delle operazioni 20
6. Recesso (rinuncia) dagli impegni 21

1. Premessa

Il presente documento contiene disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per gli interventi non connessi alle superfici e agli animali del Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) Abruzzo della PAC 2023-2027. Il documento si basa, tra gli altri, sulle disposizioni del:

- decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del Regolamento (UE) n. 2022/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e del decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, inerenti all'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- decreti del Ministro dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste 22 maggio 2023, n. 263980, recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42", 4 agosto 2023, n. 410727, recante modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del Regolamento (UE) n. 2021/2116
- decreto n. 93348 del 26/02/2024 del Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027".

Gli interventi del CSR Abruzzo 223-2027 ai quali si applicano le disposizioni del presente documento sono quelle elencate di seguito.

- SRA16 – Conservazione agrobiodiversità, banche del germoplasma
- SRA18 – Impegni per l'apicoltura
- SRA31 – Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali
- SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
- SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
- SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
- SRD04 - Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali
- SRD05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
- SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
- SRD09 - Investimenti non produttivi nelle aree rurali
- SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste
- SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- SRD18 – Strumenti finanziari: Fondo di rotazione per investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e per ambiente, clima e benessere animale
- SRD19 – Strumenti finanziari: Fondo di rotazione per investimenti, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- SRE01 - Insediamento giovani agricoltori
- SRG01 - Sostegno gruppi operativi PEI AGRI
- SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità
- SRG06 – LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale
- SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare
- SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità
- SRH01 - Erogazione servizi di consulenza
- SRH02 - Formazione dei consulenti

- SRH03 - Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali
- SRH04 - azioni di informazione

Relativamente alle tipologie di intervento interessate, sono di seguito indicate le modalità di calcolo delle sanzioni dovute a inadempienze del beneficiario che, ai sensi delle disposizioni succitate, possono essere applicate nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento, dei controlli in loco e dei controlli ex post, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

L'Autorità di gestione regionale si riserva di modificare le presenti disposizioni al mutare del quadro normativo nazionale e/o dell'Unione europea in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti cofinanziati dal FEASR dovute a inadempienze dei beneficiari.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di seguito riportate:

Impegno: ogni impegno a cui il beneficiario si sottopone volontariamente in relazione a pratiche agricole previste dagli interventi dello sviluppo rurale così come descritto nel CSR.

Gruppo di impegni: l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Inosservanza: qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto o infrazione degli impegni previsti dagli interventi dello sviluppo rurale.

Grado di inosservanza: uno dei tre livelli (baso medio, alto) in cui può essere classificata una inosservanza, relativamente ai criteri di gravità, entità e durata, come successivamente definiti.

"Gravità" di un'inosservanza: dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza rispetto agli obiettivi che l'impegno/obbligo non rispettato persegue.

"Entità" (o portata) di un'inosservanza: dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme.

"Durata" (o persistenza) di un'inosservanza: parametro dipendente, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Inosservanza grave: si definisce "grave" quando i livelli di gravità, entità e durata sono ritenuti tutti di grado massimo (livello alto).

Ripetizione (o reiterazione) di un'inosservanza: inosservanza di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale accertata più di una volta nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a partire dall'anno di accertamento incluso, a condizione che il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare misure necessarie per porre rimedio.

Ripetizione giustificata: un comportamento non conforme generato da eventi ascrivibili alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116

Sanzione (amministrativa): una riduzione o esclusione dell'importo dei pagamenti previsti dal Reg. (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e s.m..

Cessione: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda agricola, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente.

Contratto di compartecipazione: contratto in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie.

Azione correttiva: intervento obbligatorio che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno che non pregiudica le finalità generali dell'intervento. L'Organismo Pagatore può sospendere il pagamento del sostegno sino alla verifica di ottemperanza del beneficiario all'azione correttiva.

Montante riducibile: si intende l'importo spettante al beneficiario a cui si applicano gli effetti previsti per le eventuali inadempienze.

3. Principi generali

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m., per gli interventi non connessi alle superfici e agli animali, in caso di violazione degli impegni o obblighi del beneficiario previsti nel CSR, si applica per ogni violazione, o gruppi di violazioni, una riduzione dell'importo complessivo dell'operazione, o di parte dell'operazione, ammesso al pagamento, per ciascuna operazione o parte dell'operazione a cui si riferiscono l'impegno o i gruppi di impegni violato/i.

La percentuale di riduzione del sostegno è determinata in base alla gravità, entità, durata di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità di cui all'Allegato 5 al D.M. n. 93348 del 26/02/2024, tenendo conto anche dell'eventuale reiterazione.

Un'inosservanza si definisce ***grave*** quando risulta ripetuta, ovvero accertata una prima volta, con livello massimo di gravità, entità e durata[1]. La ripetizione di un'inosservanza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi tre anni o durante l'intero periodo di programmazione 2023-2027 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2014-2022, per una misura analoga. L'accertamento di un'inadempienza grave determina condizione di decadenza con conseguente revoca del sostegno e recupero integrale delle somme eventualmente già liquidate e pagate. Le conseguenze sopradette ricorrono anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno, oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, il formale provvedimento di concessione dell'aiuto stabilisce tutti gli obblighi e gli impegni che il beneficiario è tenuto a rispettare e la cui eventuale inosservanza comporta l'applicazione di sanzioni. L'osservanza di tali obblighi e impegni è verificata mediante il controllo amministrativo delle domande di pagamento ed i controlli in loco ed ex post.

Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento prevista dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale il vincolo della stabilità non è stato soddisfatto.

Ai sensi del DM del 16/02/2024, n. 93348 (articolo 15, comma 6) i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto all'importo ammissibile determinato a seguito dell'istruttoria della domanda di pagamento stessa, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione, o l'esclusione, si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario

[1] Se l'entità, la gravità e la durata di una violazione/inosservanza di un impegno (o gruppi di impegni) conseguenti all'accertamento – anche solo una volta - sono tutti pari al livello massimo (alto), tale condizione determina l'esclusione con revoca integrale del sostegno concesso e recupero delle somme eventualmente già liquidate (a qualsiasi titolo); ciò vale anche per le violazioni/inosservanze accertate ex post, come nel caso del rispetto del vincolo di stabilità. Non ci si riferisce, quindi, solo alla reiterazione della violazione sebbene questa condizione comporta la medesima conseguenza – ossia l'esclusione - anche se il livello di entità, gravità e durata non è massimo per tutti e tre i criteri considerati; in altri termini la reiterazione determina in ogni caso una violazione grave comportante la revoca.

può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Infine, ai sensi delle Disposizioni comuni, qualora il Beneficiario abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito delle misure non connesse alla superficie del CSR 2023-2027, ovvero PSR 2014-2022, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto è considerato **non affidabile**. Tale condizione si applica anche al soggetto che non abbia restituito l'importo dovuto a seguito di rinuncia o dell'applicazione di sanzioni/riduzioni. In tali casi il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e il Beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nel caso di contestuale accertamento di inosservanze e scostamenti delle spese dichiarate nella domanda di pagamento rispetto agli importi accertati e ammessi al pagamento, si applica prima la riduzione relativa a questa condizione e poi la riduzione relativa alle inosservanze.

4. Metodologia per il calcolo delle riduzioni del sostegno per mancato rispetto degli impegni e degli altri obblighi specifici

L'inadempienza relativamente a ciascun impegno, o gruppo di impegni, è valutata rispetto ai seguenti criteri:

a) **gravità**: le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;

b) **entità**: gli effetti dell'inadempienza sulla operazione nel suo insieme;

c) **durata**: periodo di tempo in cui perdura l'inadempienza.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1 = bassa; 3 = media; 5 = alta) per ciascuno dei tre criteri, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Livello d'infrazione	Gravità (G)	Entità (E)	Durata (D)
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Ove si accerti una violazione di **livello massimo per tutti e tre i criteri**, il beneficiario **è escluso** dall'aiuto per la tipologia di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati, con conseguente decadenza dal sostegno concesso e recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.

Negli altri casi, per ciascun impegno o gruppo di impegni, si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri. Il punteggio ottenuto sarà quindi impiegato per ottenere la percentuale di riduzione attraverso la tabella che segue, tenendo conto che il **montante di riferimento** al quale rapportare la riduzione percentuale (3%, 5% o 10%) **è sempre il contributo pubblico totale concesso**, non l'importo del contributo richiesto con la singola domanda di pagamento:

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione
1,00 ≤ x < 3,00	3%
3,00 ≤ x < 4,00	5%
x =>4,00	10%

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata azione e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello d'infrazione	Gravità (G)	Entità (E)	Durata (D)
Basso (1)	1		
Medio (3)		3	
Alto (5)			5

si procede alla somma dei tre valori (1+3+5) = 9 e si calcola la media aritmetica (9:3=3). In tal caso la percentuale di riduzione sarà del 5%.

In caso di inadempienza di più impegni, non afferenti al medesimo gruppo di impegni, si applica il cumulo delle riduzioni, entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.

Per ciascun gruppo di impegni violati, pertanto, viene calcolato il pertinente livello di infrazione, la cui somma dà luogo al punteggio unico (da arrotondare al secondo decimale per difetto o per eccesso) che viene preso a riferimento per l'individuazione della percentuale di riduzione.

GRUPPO di impegni	Impegni di misura	Calcolo GED x infrazione agli impegni di misura	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni
IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A	G=3, E= 1, D= 5	3	3+3,66+1=7,66	10%
	Impegno A2	G=5, E= 3, D= 3	3,66		
	Impegno A3	G=1, E= 1, D= 1	1		
IMPEGNO VIOLATO *C*	Impegno C	G=1, E= 1, D= 1	1	1+1=2	3%
	Impegno C2	G=1, E= 1, D= 1	1		
				TOTALE SANZIONE	**13%**

5. Disciplina delle sanzioni applicabili ad interventi non a superficie o a capo del CSR Abruzzo 2023-2027

L'impianto sanzionatorio relativo agli Interventi non a superficie e/o a capo dello Sviluppo Rurale nell'ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 è definito dagli articoli 11, 15 e 16 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023 come modificato dal D.lgs. n. 188 del 23/11/2023 e dagli artt. 11 e 15 del Decreto

del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 93348 del 26/02/2024, pubblicato in G.U. n. 97 del 26 aprile 2024.

A tali disposizioni vanno aggiunti i Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16 e ss.mm.ii.) predisposti da AGEA in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C (2019) 3452 del 14 maggio 2019, ai fini dell'individuazione e della misura delle sanzioni da applicare ai Beneficiari per inadempienze alle regole sugli appalti pubblici.

Le disposizioni unionali e nazionali prevedono un impianto di riduzioni, esclusioni e sanzioni per tutti gli Interventi dello Sviluppo Rurale, che variano a seconda della tipologia degli interventi, fissandone le regole per la loro applicazione.

Fermo il principio in base al quale i criteri di ammissibilità costituiscono condizioni / regole / requisiti che i Beneficiari devono rispettare per essere ammessi al sostegno e rimanere a beneficiarne, con la conseguenza che il loro mancato rispetto determina il rifiuto o revoca totale del sostegno, il mancato rispetto degli impegni ed altri obblighi, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP o dal CSR o dalle disposizioni attuative nazionali e regionali, determina il rifiuto o la revoca totale o parziale del sostegno. La base normativa per la misura delle riduzioni è declinata dal D.lgs. n. 42 del 17/03/2023, come modificato dal D.lgs. n. 188 del 23/11/2023 e dal DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024. Tale disciplina è resa applicativa dalle Regioni nei Documenti che contengono le disposizioni di attuazione regionali, per la definizione delle procedure di calcolo di riduzioni ed esclusioni del Sostegno, l'individuazione del tipo e della misura delle sanzioni da applicare per inadempienze del Beneficiario, tenuto conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

5.1 Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale)

Ai fini della corretta determinazione dell'importo da liquidare all'esito delle verifiche amministrative ed in loco sulle domande di pagamento, dovrà essere applicata in primo luogo la sanzione ai sensi dell'art. 15 comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 42/2023 come modificato dal D.lgs. n. 188/2023 [2] e, successivamente, le riduzioni stabilite dall'art. 15 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo e dall'art. 15 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024.

In caso di inadempienza di più impegni si applica il "cumulo" delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.

Non si applica, invece, il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione - punto 1.4 dell'Allegato alla Decisione della Commissione C(3452) del 14/05/2019 recante gli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici. Tuttavia, la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del "cumulo" di cui al primo capoverso.

Nell'ipotesi di riduzioni ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., se l'inadempienza è accertata in una fase precedente alla presentazione della prima domanda di pagamento (ad esempio in caso di

[2] L'articolo 15, comma 1-bis del D.lgs. 42/2023 e ss.mm.ii. così dispone: "*I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.*".

accertata irregolarità sugli appalti), al Beneficiario viene comunicata immediatamente l'inadempienza e lo stesso viene informato della percentuale di riduzione che sarà applicata sulle domande di pagamento.

5.2 Sospensione del sostegno e azione correttiva

Nei casi di violazione di lieve entità, relativamente ad un'inosservanza ad un impegno che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento stesso e a cui il Beneficiario può porre rimedio, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione è sospesa.

L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa. Se il Beneficiario non è in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito, si applica la sanzione amministrativa.

5.3 Sanzioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il richiedente deve dimostrare, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, il rispetto dei criteri (condizioni) di ammissibilità indicate nel Bando, riferite al Beneficiario e/o all'operazione oggetto di sostegno (inclusa l'assenza di altro finanziamento, doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul Bilancio UE, in atto per le medesime spese, di cui all'art 36 Reg. UE n. 2021/2116).

Il Beneficiario deve assicurare il rispetto delle condizioni indicate nel bando che devono permanere fino al pagamento del saldo e per l'intero periodo di stabilità dell'operazione, secondo specifiche disposizione dei bandi e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi, in loco e, laddove pertinente, ex post. Fanno eccezione quelle condizioni pertinenti solamente al momento della presentazione della Domanda di Sostegno e quelle che non possano essere mantenute per loro natura (ad esempio l'età anagrafica), secondo le specifiche indicate nei bandi.

Di seguito, si anticipano il riepilogo e le specificazioni conseguenti al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità.

Descrizione	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
Rispetto dei criteri di ammissibilità	Tutti gli Interventi	Amministrativo/in loco/ex post (laddove pertinente)	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art. 11 del D.lgs n. 42/2023; Art.11 del DM n. 93348/2024
Mantenimento del punteggio minimo attribuito ai criteri di selezione	Tutti gli Interventi	Amministrativo/in loco/ex post (laddove pertinente)	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art. 11 del D.lgs. n. 42/2023; Art.11 del DM n. 93348/2024

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 42/2023, come modificato dal D.lgs. n. 188/2023, nel caso di violazione dei criteri di ammissibilità, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, quindi, preclude la concessione dell'aiuto (rifiuto). In caso di accertamento successivo alla presentazione della domanda di sostegno o alla concessione dell'aiuto, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità che devono permanere, determinano il rifiuto totale, la revoca totale e il recupero totale dell'aiuto concesso per l'operazione, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

5.4 Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione

Ogni operazione relativa allo sviluppo rurale viene selezionata sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascun intervento del CSR. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente e/o dal progetto rispetto ai criteri di selezione previsti. In molti interventi del CSR, per l'accesso al sostegno è comunque richiesto il possesso dei requisiti che comportano l'attribuzione di un punteggio minimo. Tale vincolo, di fatto, costituisce una condizione di ammissibilità come evidenziato nella tabella del paragrafo precedente.

L'attribuzione delle priorità e dei punteggi permette la definizione di una graduatoria di merito nella quale sono classificati i progetti ritenuti qualitativamente migliori, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi del CSR.

I criteri di selezione devono essere mantenuti, secondo previsioni dei singoli bandi, nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e sino al pagamento finale (o successivamente). Questi, in tali casi, verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo in loco e/o ex post.

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della Domanda di Sostegno: in questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per le Tipologie di Intervento in cui è previsto il punteggio minimo, il suo mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno.
- controllo della Domanda di Pagamento: quando previsto nel bando, il Beneficiario deve assicurare il mantenimento dei criteri di selezione che devono permanere successivamente alla Concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi e in loco e, se previsto dal bando ex post. In ogni caso, se il punteggio minimo previsto dal bando non è mantenuto fino al pagamento del saldo (o successivamente se indicato nel bando) è previsto il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. Parimenti, in caso di dotazione finanziaria insufficiente, se all'esito dei controlli dovesse risultare un punteggio inferiore a quello attribuito all'ultima domanda finanziata inserita in graduatoria, è previsto il rifiuto totale / recupero totale del sostegno.

5.5 Sanzioni per inadempienze di impegni/obblighi generali del Beneficiario

(quadro riepilogativo)

Par. N.	Descrizione Impegno / obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
5.5.1	**Rispetto della normativa sugli appalti**	Operazioni realizzate da soggetti tenuti all'applicazione della normativa sugli appalti	Amministrativo	documento Riduzione (AGEA)	Importo ammesso in relazione all'appalto in esame	Art. 16 del D.lgs n. 42/2023
5.5.2	**Obblighi di Informazione e pubblicità**	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco	Riduzione	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
5.5.3	**Obbligo di realizzazione delle operazioni**	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco	Decadenza	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
5.5.4	**Obbligo di richiesta di variante in ipotesi di modifica dell'operazione ammessa**	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco	Riduzione parziale/Decadenza	Importo ammesso o importo oggetto di variante	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
5.5.5	**Rispetto del termine fissato per l'avvio e la conclusione dell'operazione**	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Decadenza	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024

5.5.6	Rispetto del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Riduzione/ Decadenza per ritardo > 60 gg.	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
5.5.7	Rispetto dei termini per la richiesta di proroga	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
5.5.8	Fornitura dati monitoraggio	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
5.5.9	Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.10	Obbligo di non produrre prove false o omissioni per negligenza	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / recupero totale	n.a.	Artt.14 e 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 comma 10 del D.M. n. 93348/2024
5.5.11	Obbligo di consentire lo svolgimento dei controlli e obbligo di conservazione della documentazione	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / recupero totale	n.a.	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024

5.5.12	Stabilità delle operazioni	Operazioni che prevedono investimenti	ex post	Recupero totale o parziale	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 comma 3 del DM n. 93348/2024

N.B. Per importo ammesso si intende l'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento.

5.5.1 Rispetto della normativa sugli appalti

Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 42/2023, nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del Reg. (UE) n. 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore è determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

Come previsto dall'art. 61 del Reg. (UE) n. 2021/2116, qualora l'inosservanza riguardi disposizioni nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la riduzione da applicare al Beneficiario inadempiente, è stabilita in coerenza con gli Orientamenti contenuti nell'allegato alla Decisione della Commissione C(2019) 3452 del 14/05/2019 e secondo i criteri fissati dal D.M., n. 10255 del 22 ottobre 2018.

Le altre irregolarità, non esplicitamente indicate nell'Allegato alla Decisione, sono trattate secondo il principio di proporzionalità e, ove possibile, in analogia alle tipologie di irregolarità individuate negli Orientamenti stessi.

Le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per singolo appalto. Solo quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto in questione, si applicano tassi di riduzione forfettaria.

Ai sensi del suddetto decreto, sì è in presenza di "infrazioni gravi", ovvero di quelle che determinano il mancato rimborso dell'intero ammontare dell'appalto in esame (100%), qualora:

a) il mancato rispetto delle norme determini un'alterazione della concorrenza tale da distogliere la partecipazione alle procedure di potenziali offerenti;
b) nel corso delle procedure si introducano elementi distonici rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente;
c) l'irregolarità abbia incontrovertibilmente determinato l'affidamento ad un operatore diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo;
d) si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici;

e) si accerti il frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (ad es. la suddivisione in più procedure di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia);
f) sia accertato un conflitto di interessi da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa competente;
g) il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell'esito della procedura di affidamento;
h) si venga a conoscenza di un'irregolarità connessa ad una frode, accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa.

L'applicazione delle riduzioni e delle correzioni finanziarie, secondo quanto stabilito dalla normativa europea di riferimento e dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10255 del 22 ottobre 2018 recante "*Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici*", tiene conto di alcuni principi che è opportuno richiamare:

- i tassi di riduzione forfettaria sono applicati solo quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto in questione;
- le non conformità classificabili come «*formali non rilevanti ai fini della corretta erogazione degli aiuti comunitari*» sono quelle che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o potenziale. In tali casi non si applica alcuna rettifica finanziaria.
- non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate (soccorso istruttorio).
- quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione.

5.5.2 Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dall' art. 123 lettera j) del Reg (UE) n. 2021/2115 e dall'allegato III Punto 2 del Reg. (UE) n. 2022/129. In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione, a cura del Beneficiario, devono fare riferimento al sostegno all'operazione da parte del FEASR, riportando l'emblema dell'Unione e un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Effetti dell'inadempienza

In caso di inadempienza vengono sospesi i pagamenti e assegnati 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento della inadempienza per porre rimedio. Se non è posto rimedio all'inadempienza dopo il termine fissato, la riduzione del sostegno, è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica che segue.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Punteggio =1 non si applica	Punteggio =1 non si applica	Punteggio =1 non si applica

Medio (3)	Uguale all'Entità	Per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali per le quali il sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR (in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500 000 EUR), si ha inadempienza in caso di: - mancata collocazione di una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del reg (UE) 2022/129; - oppure, in caso di mancata fornitura sul sito web del Beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali di una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità e i risultati, con evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; - oppure, in caso di mancata apposizione di una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg (UE) 2022/129.	Uguale all'Entità
Alto (5)	Uguale all'Entità	Per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale (o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante), supera 500.000 EUR, si ha inadempienza in caso di mancata esposizione di targhe o cartelloni permanenti* chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg (UE) 2022/129 non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate.	Uguale all'Entità
(): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone permanente) dovrà essere esposto non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate e permanere anche successivamente alla conclusione delle operazioni.*			

La percentuale di riduzione applicabile sull'importo ammesso erogato o da erogare, è determinata in funzione del punteggio medio calcolato con le modalità previste al paragrafo 4.

5.5.3 Realizzazione delle operazioni

L'obbligo principale del Beneficiario è quello di realizzare il Progetto in coerenza con quanto previsto nel Bando e dal provvedimento di concessione. La corretta realizzazione dell'operazione è oggetto di

controlli: amministrativi sulle domande di pagamento (art. 3 del DM n. 410727/2023) e in loco (art. art. 4 del DM n. 410727/2023).

Effetti dell'inadempienza

In caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, deve essere valutata la funzionalità di quanto realizzato ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. Qualora si riscontri che l'intervento realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza e per la revoca totale del sostegno concesso per l'operazione, nonché per la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

In ogni caso, non è mai ammissibile una riduzione della spesa sostenuta e rendicontata maggiore del 30%, rispetto alla spesa ammessa. Pertanto, ove l'accertamento dovesse rilevare la realizzazione degli investimenti per importi inferiori al 70% della spesa ammissibile prevista dal provvedimento di concessione / rimodulazione, si procederà al rifiuto totale / revoca totale dell'aiuto concesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad eccezione del caso in cui nonostante la spesa finale rendicontata sia inferiore al 70%, il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione (per spesa finale rendicontata si intende la spesa documentata e riferita agli interventi ammessi in concessione e in eventuale variante).

5.5.4 Varianti

A seconda dell'oggetto della modifica, le Disposizioni comuni distinguono le seguenti tipologie di varianti:

a) cambio di localizzazione dell'investimento;
b) modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
c) modifica della tipologia di opere approvate;
d) cambio di beneficiario.

Sono inoltre previste le varianti per ribasso d'asta che sono funzionali alla rideterminazione del contributo concesso conseguente l'espletamento delle procedure di gara nelle ipotesi di beneficiari soggetti all'applicazione della normativa sugli appalti.

Le varianti degli interventi finanziati, così come definito dalle Disposizioni comuni, se non escluse dal bando, devono essere preventivamente richieste e autorizzate dal Servizio competente per la concessione.

Effetti dell'inadempienza

Gli effetti della inadempienza (mancata richiesta di variante) variano a seconda della tipologia di variante.

Le varianti progettuali degli interventi finanziati non richieste e, quindi, non preventivamente autorizzate, qualora siano comunque realizzate, comportano, l'applicazione di riduzioni del sostegno, fermo restando che l'approvazione della variante e l'ammissibilità della relativa spesa restano subordinate al rispetto dei requisiti indicati nelle Disposizioni comuni.

L'inadempienza rilevata è valutata di livello basso rispetto ai criteri di gravità, entità e durata e sanzionata con una corrispondente riduzione del 3% del sostegno.

Le varianti per cambio localizzazione degli investimenti e per cambio Beneficiario non richieste e, quindi, non preventivamente autorizzate, comportano la decadenza totale dell'aiuto, l'esclusione del sostegno e il recupero delle somme erogate.

5.5.5 Rispetto del cronoprogramma - termini per l'avvio e la conclusione delle operazioni

Il Beneficiario deve rispettare i termini di avvio e di conclusione dell'operazione secondo quanto specificato nell'Avviso e nel provvedimento di concessione, tenuto anche conto di eventuali proroghe concesse.

Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la decadenza.

5.5.6 Rispetto del termine per la presentazione della domanda finale di pagamento

Il Beneficiario è tenuto a rispettare il termine entro il quale deve essere presentata la domanda finale di pagamento (SALDO), in coerenza con quanto specificato nell'Avviso o nel Provvedimento di concessione, salvo proroga autorizzata.

A conclusione dell'operazione, il Beneficiario presenta la Domanda di Pagamento per Saldo, corredata di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista dai singoli bandi. Per conclusione dell'operazione, si intende la conclusione di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente ai lavori, che ai servizi, che alle forniture. Le verifiche sull'effettiva realizzazione e funzionalità dell'investimento, da effettuarsi prima dell'erogazione del saldo comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (c.d. "visita in situ"). La visita "*in situ*" non è obbligatoria:

a) se l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articoli 4 e 6 del DM del 4 agosto 2023;
b) per operazioni consistenti in un investimento non superiore a 25.000,00 euro (spesa ammessa);
c) per operazioni consistenti in soli investimenti immateriali per loro natura a rischio limitato di violazione delle condizioni di ammissibilità;
d) per operazioni consistenti in investimenti relativi a macchine o attrezzature mobili e fisse (nel caso in cui siano state fornite dal beneficiario prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, l'utilizzo di nuove tecnologie o altre prove affidabili in relazione al tipo di investimento, in grado di offrire sufficiente livello di garanzia e consentire di trarre conclusioni soddisfacenti per l'esito del controllo).

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto delle scadenze previste, ove non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni, fino al rifiuto totale / revoca totale del sostegno. La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata entro il termine previsto dal Provvedimento di concessione / proroga. Il mancato rispetto dei termini per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo comporta l'applicazione di riduzioni, fino al rifiuto totale / revoca totale del sostegno.

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata indicati nella seguente tabella.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	ritardo ≤ 30 gg
Medio (3)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	30 gg < ritardo ≤ 60 gg
Alto (5)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	60 gg <ritardo

(*): per “giorni di ritardo” si intendono giorni solari

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull’importo ammesso erogato o da erogare, in funzione del punteggio medio calcolato con le modalità previste al paragrafo 4.

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
1 ≤ x <3	3%
3 ≤ x <4	5%

Un ritardo superiore ai 60 giorni comporta la decadenza dal sostegno, con il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

5.5.7 Proroga per la conclusione delle operazioni

Le proroghe, se previste dai bandi, sono provvedimenti eccezionali e possono essere concesse solamente in presenza di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del Beneficiario e per cause non prevedibili usando l’ordinaria diligenza. La durata massima della proroga è stabilita in coerenza con il cronoprogramma e deve essere richiesta entro il termine per l’ultimazione delle operazioni, stabilito dal provvedimento di concessione.

Effetti dell’inadempienza

La presentazione di una richiesta di proroga oltre i termini stabiliti per la conclusione delle operazioni, laddove accolta positivamente dal competente Servizio, comporta l’applicazione delle riduzioni secondo i criteri indicati in tabella.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	ritardo ≤ 30 gg
Medio (3)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	30 gg < ritardo ≤ 60 gg
Alto (5)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	60 gg <ritardo ≤ 90 giorni

(*): per “giorni di ritardo” si intendono giorni solari

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull’importo ammesso erogato o da erogare, in funzione del punteggio medio calcolato con le modalità previste al paragrafo 4.

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
1 ≤ x <3	3%
3 ≤ x <4	5%
x ≥ 4	10%

In ogni caso, richieste di proroga tardive, presentate oltre il 90° giorno dal termine stabilito per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo, non potranno essere accolte.

Resta fermo che, qualora non sia stata presentata richiesta di proroga entro il 90° giorno e che entro tale termine non siano state concluse le operazioni, si determina il rifiuto totale / revoca totale del sostegno con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

5.5.8 Fornitura dati monitoraggio

Il Beneficiario ha l'obbligo di fornire all'Autorità di Gestione Regionale e alle Autorità nazionali e comunitarie coinvolte nell'attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione del Programma, i dati di monitoraggio relativi all'operazione finanziata. Al fine di consentire il monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma, è obbligato a trasmette al competente Soggetto Attuatore, con cadenza semestrale le schede di monitoraggio dell'operazione (SMO) contenenti i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.

Effetti dell'inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, al competente Ufficio regionale o altro soggetto delegato dall'Autorità di Gestione Regionale, delle informazioni connesse al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al Beneficiario apposita richiesta a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta.

L'inadempienza rilevata è valutata di livello basso a cui corrisponde una riduzione del 3% del sostegno. In caso di ripetizione dell'inadempienza, è applicata una sanzione doppia (6%).

5.5.9 Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'articolo 3, par.1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del Beneficiario;
d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
e) il decesso del Beneficiario;
f) l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, unitamente alla relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore competente per iscritto (via PEC nelle more dell'adeguamento del SIAN), entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 59, par. 5 del Reg (UE) 2021/2116, se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali il Beneficiario conserva il diritto

all'aiuto. Non sono applicate sanzioni se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

La mancata comunicazione nei termini indicati, con la relativa documentazione probante, determina il mancato riconoscimento della forza maggiore o circostanze eccezionali, con l'eventuale applicazione delle sanzioni o riduzioni previste in caso di accertamento di inadempienze.

5.5.10 Presentazione di prove false o omissioni per negligenza

Il Beneficiario è tenuto a non creare artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici. Pertanto, il Beneficiario è obbligato a non presentare prove false, a non rendere false dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e a non omettere per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

Effetti dell'inadempienza

Qualora si accerti che il Beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno incluse false dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 o non abbia fornito all'Autorità di controllo per negligenza le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e il Beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Inoltre, laddove ne ricorrano le condizioni, il competente Servizio provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

5.5.11 Controlli e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti Autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Il Beneficiario, a tal fine, deve assicurare la conservazione delle Domande di Sostegno e di Pagamento in originale e di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'Intervento per tutta la durata dell'impegno e, qualora l'impegno abbia durata inferiore, per un periodo di almeno 5 anni, fermo restando l'obbligo previsto dall'art. 2220 del Codice civile di conservazione delle scritture contabili per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto dell'obbligo, rilevabile in fase di controllo amministrativo /in loco /ex post, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, comporta il rifiuto totale / la revoca totale dell'aiuto, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. Se l'inadempimento riguarda una spesa per la quale la documentazione risulta non conservata, la riduzione del 100% riguarda esclusivamente tale spesa.

5.5.12 Stabilità delle operazioni

Il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi previsto dal PSP è fissato in 5 anni a partire dal pagamento del saldo finale. Il mancato rispetto del vincolo di stabilità comporta l'applicazione di sanzioni nella misura definita dall' art. 15 del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm. ii e dall' art. 15 del D.M. n. 93348/2024.

Per verificare il rispetto del Periodo di stabilità delle operazioni, sono svolti i controlli ex post, ai sensi dell'articolo 7 del DM n. 410727 del 4 agosto 2023. Questi controlli verificano anche il rispetto di eventuali altri impegni ex post previsti dai bandi.

Effetti dell'inadempienza

In caso di violazione degli obblighi in materia di stabilità delle operazioni, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nella tabella che segue è indicata la percentuale da applicare per il recupero dell'importo erogato, in relazione alla durata dell'inadempienza da calcolare a partire dall'anno in cui è presentata la domanda di pagamento del saldo.

Anno in cui è avvenuta l'inadempienza	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Dal 5° anno
% di recupero dell'importo erogato	100%	90%	80%	70%	60%

6. Recesso (rinuncia) dagli impegni

Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di concessione è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal Beneficiario al competente Soggetto Attuatore.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al Beneficiario la presenza di irregolarità nella Domanda, o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Se la rinuncia interviene prima dell'adozione del Provvedimento di concessione del contributo non è prevista alcuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene inserito nella graduatoria regionale.

La rinuncia avvenuta dopo l'adozione del Provvedimento di concessione del contributo comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali. Sono fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.